

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ASSISTISTI CON GLI ANIMALI

Tra

Il Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS, nella persona del legale rappresentante Maurizio Artale nato a Palermo il 06/06/1963, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede del Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS sito in Palermo Via Brancaccio. 210 – Cod. Fiscale 97112590829

e

L'Università degli Studi di Messina (di seguito denominata Università), con sede in Messina, Piazza Pugliatti, n.1, 98122, Cod. Fiscale 80004070837 - P.IVA 00724160833II nella persona del proprio Rettore e Legale Rappresentante pro-tempore, prof. Salvatore Cuzzocrea, tramite il Centro Specializzato Universitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali (di seguito denominato Centro),

premesso

- che le finalità statutarie e/o regolamentari delle parti prevedono sinergie, collaborazioni e partenariati utili a promuovere, facilitare e agevolare:
- lo sviluppo di progetti di servizi sociali e socio-sanitari;
- l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- l'applicazione delle disposizioni, generalmente intese e comprendenti quelle di cui sopra, in materia di agricoltura sociale, come stabilito dalle legge n. 141 del 18 agosto 2015;
- il rispetto dei diritti animali per come sanciti dalle normative superiori europee e nazionali;
- l'applicazione delle disposizioni di cui alle Linee Guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), come approvate dalla Conferenza Stato- Regioni nella seduta del 25 marzo 2015, che riconoscono che "gli animali domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico- riabilitativi ed educative e che numerose sono le evidenze scientifiche che ne dimostrano l'efficacia".

- il Centro persegue obiettivi scientifici nel campo degli IAA – per come previsto dal suo regolamento – unitamente a quelli di realizzazione di partenariati di collaborazione di ricerca
- il Centro, (accreditato con D.D.G. n. 2012/2019 del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana), è autorizzato a svolgere progettualità nel campo delle Terapie Assistite dagli Animali (TAA) e delle Educazioni Assistite dagli Animali (EAA).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO QUALE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Il Centro, si impegna a mettere a disposizione del Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS, il proprio personale e il know-how per qualsivoglia impiego ludico, ricreativo, educativo e terapeutico degli animali adibiti ad Attività Assistite con gli Animali (AAA), ad Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Terapie Assistite con gli Animali (TAA), da definirsi di volta in volta con appositi accordi operativi, relativamente all'attività che di volta in volta le parti intendono realizzare.

Art. 2 – Modalità di esecuzione

Il Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS e l'Università si impegnano a definire, istruire e presentare presso Enti pubblici e privati, progetti ai fini del sostegno finanziario alle attività ipotizzate dal presente protocollo d'intesa.

Le parti si impegnano, altresì, a promuovere iniziative comuni atte a consolidare la partnership ed a promuovere la propria immagine, nonché attività di formazione consone alla realizzazione dei progetti da definire con i richiamati futuri accordi operativi.

D'intesa tra le parti, in considerazione della peculiare fruizione degli animali nell'insieme delle attività considerate nelle premesse, verranno concordate le azioni da intraprendere al fine della progettazione, pianificazione e realizzazione di progetti, generalmente finalizzati alla utilizzazione sociale dell'animale.

Le parti concorderanno, altresì, le modalità di selezione e verifica dei soggetti animali che verranno adibiti agli IAA.

Art. 3 - Sicurezza sul lavoro

Le Parti, ognuno per le rispettive competenze, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e concordano che, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del menzionato Decreto.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008 il personale coinvolto nelle attività oggetto della Convenzione si atterrà, in materia di prevenzione e protezione, alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso cui opera. Data la specificità dell'attività condotta, i dispositivi di protezione individuale necessari ai fini dell'espletamento dell'attività con gli animali, necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute, saranno forniti ognuno per la propria parte. Il personale si atterrà alle disposizioni di emergenza del contesto presso il quale opera. La manutenzione dei beni resta a carico dei proprietari.

Qualora il personale, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere eseguita solo previo coordinamento delle Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.

La sorveglianza sanitaria del personale delle Parti sarà assicurata dal medico competente di ciascuna di esse. La sorveglianza fisica sull'ambiente e sul personale è assicurata dalla parte presso la cui struttura opera il personale

Il Centro, fatte salve le eventuali responsabilità dirette del Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS, dovrà stipulare apposita assicurazione per le attività da esso proposte nell'ambito di quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 4 - Trattamento dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 – Copertura assicurativa

La copertura assicurativa per responsabilità civile del personale dell'Università si intende a carico dell'Università sulla base di quanto stabilito dal Regolamento della stessa. Il Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS garantisce invece la copertura assicurativa per responsabilità civile per il proprio personale, nonché la copertura assicurativa per eventuali infortuni occorsi a terzi.

Art. 6 - Durata

L'Accordo di cui al presente Protocollo d'Intesa si intende riferito al triennio 2020/2023 e decorre dal giorno della sua stipula, rinnovabile previo accordo tra le parti.

Art. 7 – Registrazione

Il presente protocollo d'intesa, che potrà essere sottoscritto con firma digitale, sarà registrato in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS

Il Presidente
(Dott. Maurizio Artale)

Università degli Studi di Messina

Il Rettore
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

